

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-2027 del 20/04/2023
Oggetto	D.Lgs. 387/03, L.R. n. 26/04, D.Lgs. 28/11, art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06. Sogliano Ambiente S.p.A. con sede legale in Sogliano al Rubicone - Piazza Garibaldi n. 12. Autorizzazione Unica relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo "Biogas da discarica", asservito alla discarica denominata "G4", avente potenza elettrica massima pari a pari a 1.046,00 kWe, sito in Comune di Sogliano al Rubicone - Via Ginestreto Morsano n. 14.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-2111 del 20/04/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno venti APRILE 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. 387/03, L.R. n. 26/04, D.Lgs. 28/11, art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06. **Sogliano Ambiente S.p.A.** con sede legale in Sogliano al Rubicone - Piazza Garibaldi n. 12. **Autorizzazione Unica** relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo "**Biogas da discarica**", asservito alla discarica denominata "G4", avente potenza elettrica massima pari a pari a 1.046,00 kWe, sito in Comune di **Sogliano al Rubicone - Via Ginestreto Morsano n. 14.**

LA DIRIGENTE

DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FORLI'-CESENA DI ARPAE

Visti:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- la Legge 9 gennaio 1991, n. 9 "*Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali*";
- il D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 "*Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica*";
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 "*Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità*";
- la Legge 23 agosto 2004, n. 239 "*Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia*";
- il D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*";
- la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2008)*";
- la Deliberazione 23 luglio 2008 - ARG/elt 99/08 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e del Gas "*Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo Integrato delle Connessioni Attive – TICA)*";
- la Legge 23 luglio 2009, n. 99 "*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*";
- la Deliberazione 04 agosto 2010 - ARG/elt 125/10 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas "*Modifiche e integrazioni alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/elt 99/08 in materia di condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione (TICA)*";
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 "*Linee guida per l'autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili*";
- il D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 "*Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE*";
- la Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 26 "*Disciplina della programmazione territoriale ed altre disposizioni in materia di energia*";

- la Deliberazione di Assemblea Legislativa 26 luglio 2011, n. 51 *“Individuazione delle aree e dei siti per l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica”*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 24 ottobre 2011 n. 1495 *“Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas”*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 24 ottobre 2011 n. 1496 *“Integrazioni e modifiche alla D.G.R. 2236/09 - Approvazione degli allegati relativi all’autorizzazione di carattere generale per impianti di produzione di energia con motori a cogenerazione elettrica aventi potenza termica nominale compresa fra 3 e 10 MWt alimentati a biogas, ai sensi degli articoli 271 comma 3 e 272 comma 2 del D.lgs. 152/2006 ‘Norme in materia ambientale’ ”*;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;
- la Nota del Direttore generale Arpae PGDG/2015/7546 del 31 dicembre 2015 *“Prime indicazioni per l’esercizio integrato delle funzioni di istruttoria ed autorizzazione ambientale assegnate all’Agenzia regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) dalla legge regionale 30 luglio 2015 n.13”*;
- la Deliberazione del Direttore Generale 15 aprile 2016 n. 55 *“Direzione Amministrativa. Definizione dei contenuti e delle modalità di presentazione ad Arpae Emilia-Romagna della garanzia finanziaria prevista per gli impianti di produzione di energia da da fonti rinnovabili”*;
- la Delibera di Giunta Regionale 05 giugno 2019, n. 926 *“Approvazione della Deliberazione del Direttore Generale dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna DEL-2019-55 ‘Approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni Arpae’ ”*
- la Parte II del D.Lgs. n. 152/06 *“Norme in materia ambientale”*;
- la Legge Regionale n. 21 dell’ 11 ottobre 2004 *“Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”*, che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA;
- la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 810 del 03.05.2011 che ritiene inapplicabile la trasmissione attraverso il SUAP per gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 *“Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015”*;
- la Det. Reg. n. 5249 del 20.04.2012 che rende obbligatorio l’uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;

Premesso che:

1. l’art. 31, comma 2), lettera B del D.Lgs. 31.03.1998, n. 112 *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59”* attribuiva alle Province, nell’ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento previste dai piani energetici regionali, la competenza relativa all’autorizzazione alla installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia;
2. l’art. 85, punto 1, lettera b) della Legge Regionale 21.04.1999, n. 3 *“Riforma del sistema regionale e locale”* attribuiva alle Province, nel rispetto delle competenze statali, la competenza relativa all’autorizzazione alla installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia

elettrica;

3. la Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 26 *“Disciplina della programmazione territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”* attribuisce alla Regione Emilia-Romagna la funzione concernente alle autorizzazioni, d'intesa con gli enti locali interessati, alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia di potenza superiore a 50 MW termici alimentati a fonti convenzionali e rinnovabili, da esercitarsi nel rispetto delle competenze riservate allo Stato dalle disposizioni legislative vigenti (Art. 2 – comma 1 – lettera j), mentre le Province esercitano le funzioni relative alle autorizzazioni all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia previste dalla legislazione vigente, non riservate alle competenze dello Stato e della Regione (Art. 3 – comma 1 – lettera b);
4. la Legge Regionale del 30.07.2015, n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*:
 - disciplina il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente e stabilisce che, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01.01.2016, la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di autorizzazioni e concessioni, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
 - sempre dal 01.01.2016 attribuisce ad Arpae le funzioni amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni uniche ai sensi del D.Lgs. n. 387/03 precedentemente attribuite alle Province con la L.R. n. 26/04 del 23.12.2004;
 - dispone che dal 01.01.2016 le funzioni regionali in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale siano esercitate tramite Arpae;
5. la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna 21 dicembre 2015, n. 2173 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, stabilisce che l'adozione dei provvedimenti autorizzativi per gli impianti di produzione di energia spetta al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente;

Richiamato il D.Lgs. n. 387/03, concernente *“Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”*, che:

- al comma 1 dell'art. 12 dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti le opere, comprese quelle connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo articolo;
- al comma 3 dell'art. 12 sottopone ad autorizzazione unica la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi;
- allo stesso comma 3 stabilisce che l'autorizzazione unica è rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;
- al comma 4 del richiamato art. 12 dispone che l'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241/90;

Premesso che con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-3257 del 26.06.2018, allegata alla Delibera di G.R. n. 1125 del 16.07.2018, è stata rilasciata l'AIA alla ditta **Sogliano Ambiente S.p.A.** per

la realizzazione della discarica di rifiuti speciali non pericolosi G4, gestione della discarica G2 e gestione post operativa della discarica G1, site in Sogliano al Rubicone (FC) in Via Ginestreto Morsano n. 14a, modificata successivamente con i seguenti atti;

- nota di conclusione del procedimento di modifica non sostanziale senza aggiornamento dell'AIA del 08.04.2019 assunta al prot. n. PG/2019/56185;
- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-859 del 24.02.2020;
- nota di conclusione del procedimento di modifica non sostanziale senza aggiornamento dell'AIA del 12.05.2020 assunta al prot. n. PG/2020/72025;
- nota di conclusione del procedimento di modifica non sostanziale senza aggiornamento dell'AIA del 02.12.2020 assunta al prot. n. PG/2020/175245;
- nota di conclusione del procedimento di modifica non sostanziale senza aggiornamento dell'AIA del 20.05.2021 assunta al prot. n. PG/2021/80249;
- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-2649 del 25.12.2021;
- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-1453 del 23.03.2022;
- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-3193 del 23.06.2022;
- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-4173 del 18.08.2022;
- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-5313 del 17.10.2022;

Vista l'istanza pervenuta a questa Agenzia in data in data 27.10.2022, con nota acquisita al prot. n. PG/2022/177494 del 27.10.2022, successivamente integrata volontariamente con nota pervenuta in data 08.11.2022, prot. n. PG/2022/183346 dell' 08.11.2022, da parte di **Sogliano Ambiente S.p.A.** (C.F. e P.IVA: 02482630403), con sede legale in Comune di Sogliano al Rubicone, Piazza Garibaldi n. 12, volta ad ottenere l'**Autorizzazione Unica**, ai sensi del D.Lgs. n. 387/03, relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo "**biogas da discarica**", asservito alla discarica denominata "G4", avente potenza elettrica massima pari a 1.046,00 kWe, sito in Comune di **Sogliano al Rubicone, Via Ginestreto-Morsano n. 14**;

Dato atto che:

- l'istanza è stata presentata in ottemperanza alla prescrizione della determina di modifica non sostanziale n. DET-AMB-AMB-2022-1453 del 23/03/2022, modificata con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-3193 del 23/06/2022, che prevedeva: *"il gestore deve presentare [...] il progetto di recupero energetico sia di G2 (per il biogas in eccesso) sia di G4 e relativo cronoprogramma per la sua approvazione che dovrà essere realizzato nel minore tempo tecnicamente possibile. Qualora la modifica sia da assoggettare a valutazione di assoggettabilità a VIA tale procedura andrà presentata nel medesimo termine di 90 giorni. Il progetto è da presentare nelle forme della modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies, eventualmente ricompresa, se necessario, nella richiesta di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003. Qualora sia necessaria la procedura di Valutazione di assoggettabilità allo screening, la modifica non sostanziale, anche se ricompresa nell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003, andrà presentata nei trenta giorni successivi al ricevimento della determinazione di screening (o della sua esclusione da parte dell'Autorità competente ai sensi dei commi 9 o 9 bis dell'art. 6 del D.Lgs 152/06"*;
- il proponente ha chiesto di **ricomprendere nell'autorizzazione unica** ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003:
 - a. l'**autorizzazione paesaggistica semplificata** di cui all'art. 3, comma 1 del D.P.R. n. 31/2017, in quanto il progetto rientra nella categoria "B.4." dell'Allegato B al citato decreto.

- b. la **modifica non sostanziale del provvedimento di AIA** rilasciato da Arpae SAC di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-3257 del 26.06.2018 e s.m.i.;

Premesso che, precedentemente alla presentazione dell'istanza:

- il progetto di cui trattasi è stato sottoposto a valutazione ambientale preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., al fine di valutare l'eventuale procedura da avviare in relazione all'intervento proposto;
- con nota del 09.06.2022, acquisita al PG/2022/97464 del 13.06.2022, la Regione Emilia-Romagna ha ritenuto che il progetto non dovesse essere assoggettato a verifica di assoggettabilità a VIA *"in ragione di presumibile assenza di impatti ambientali significativi e negativi"*;
- con nota acquisita al prot. n. PG/2022/176420 del 26.10.2022, la ditta ha richiesto ad Arpae l'emissione del bollettino PagoPA per il pagamento degli oneri istruttori relativi all'istanza di cui in oggetto; il relativo pagamento è stato effettuato in data 26.10.2022;
- con nota del 05.09.2022, trasmessa anche a questa Agenzia per conoscenza e acquisita al prot. n. PG/2022/144653 del 05.09.2022, la ditta ha inviato alla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini una richiesta di verifica di sussistenza di procedimenti di tutela ovvero di procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici relativamente all'area di intervento coinvolta dal progetto di modifica di cui in oggetto; tale richiesta ha trovato riscontro in data 27.09.2022, con nota della Soprintendenza acquisita al prot. n. PG/2022/157669 del 27.09.2022;

Dato atto che:

- questo Servizio, con nota registrata al prot. n. PG/2022/185882 del 11.11.2022, inoltrata alla ditta istante e a tutti gli enti coinvolti, ha comunicato:
 - l'esito positivo della verifica di completezza formale dell'istanza presentata ai sensi di quanto previsto dal punto 14.4 del dell'Allegato al D.M. 10.09.2010;
 - l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990, a decorrere dall' **08.11.2022**, data di completamento della documentazione minima necessaria prevista dai punti 13.1, 13.2, 13.3 dell'Allegato al D.M. 10.09.2010;
 - l'indizione della Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona ex art. 14-ter della Legge n. 241/1990;
 - la convocazione, in data 22.12.2022, della prima riunione della Conferenza di Servizi in modalità di video-conferenza, con il seguente ordine del giorno:
 - valutazioni e osservazioni preliminari in merito al progetto presentato
 - acquisizione di eventuali pareri pervenuti;
 - acquisizione di eventuali **richieste di integrazioni** relative al procedimento principale e agli endo-procedimenti in esso ricompresi;
 - varie ed eventuali;
 - oltre al Servizio scrivente (preposto al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 e dell'Aggiornamento dell'atto di AIA per modifica non sostanziale), sono stati coinvolti nel procedimento e invitati in conferenza i seguenti enti, con le competenze indicate:

- **Arpae Servizio Territoriale:** parere tecnico di competenza relativo alle matrici ambientali coinvolte dall'opera in progetto e istruttoria tecnica relativa alla modifica non sostanziale di AIA;
 - **Comune di Sogliano al Rubicone:** parere di compatibilità urbanistica ed edilizia; autorizzazione paesaggistica semplificata, titolo abilitativo edilizio;
 - **Provincia di Forlì-Cesena:** compatibilità della localizzazione dell'impianto con la pianificazione sovraordinata provinciale;
 - **Unione Rubicone Mare:** eventuali valutazioni in merito al rispetto della normativa vigente in materia di autorizzazioni sismiche;
 - **Azienda USL della Romagna - Dipartimento di Sanità Pubblica di Cesena:** parere igienico sanitario;
 - **Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini:** parere archeologico di competenza, parere di competenza in merito all'istanza di Autorizzazione Paesaggistica Semplificata;
 - **Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco:** parere consultivo;
 - **E-Distribuzione S.p.A.:** gestore della rete elettrica a cui verrà connesso l'impianto (invitato a partecipare ai lavori della conferenza senza diritto di voto in virtù del punto 14.10 dell'Allegato al D.M. 10.09.2010);
 - **Sogliano Ambiente S.p.A.:** proponente dell'istanza;
- l'istanza è stata oggetto di valutazione nella prima seduta della Conferenza dei Servizi, tenutasi in data 22.12.2022, che si è conclusa delegando il responsabile del procedimento a inviare alla ditta la richiesta integrazioni scaturita dalla riunione, trasmessa alla ditta con nota del 23.12.2022, registrata al prot. n. PG/2023/10930;
 - la Conferenza, nella riunione tenutasi in data 22.23.2022, ha inoltre preso atto del riscontro pervenuto dal MiTE (ora MASE), che si è espresso, in merito al quesito posto dalla ditta relativamente al ricircolo del percolato, come segue: *"in base ai principi normativi generali, si conferma che vige la non retroattività rispetto alle autorizzazioni vigenti degli impianti"*; pertanto è stato stabilito, come riportato nel verbale, che le decisioni in merito a tale aspetto verranno prese in occasione del riesame di AIA, ferma restando, al momento, la posizione di Arpae rispetto a quanto già espresso nella propria nota del 16.08.2022, PG n. 135375 del 16.08.2023;
 - con nota pervenuta in data 16.01.2023, acquisita al prot. n. PG/2023/7327, la ditta **Sogliano Ambiente S.p.A.** ha trasmesso le integrazioni richieste e con successive note del 24.01.2023 (acquisita al prot. n. PG/2023/13096) e del 09.02.2023 (acquisita al prot. n. PG/2023/24015), ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa;
 - con nota del 18.01.2023, registrata al prot. n. PG/2023/9392, questo Servizio ha comunicato agli Enti invitati in conferenza la ricezione delle integrazioni da parte della ditta e con nota del 25.01.2023, registrata al prot. n. PG/2023/13786, ha convocato la riunione della Conferenza del 23.02.2023 con il seguente ordine del giorno:
 - valutazioni in merito alle integrazioni documentali presentate dal proponente;
 - acquisizione dei **pareri conclusivi necessari per il rilascio dell'autorizzazione unica** da parte dei membri della Conferenza;
 - **definizione dei contenuti della determinazione motivata di conclusione della Conferenza;**

- varie ed eventuali;

Considerato che nella seduta del 23.02.2023, in seguito all'istruttoria effettuata, è emersa la necessità di specifici approfondimenti in materia edilizia, in quanto:

- le planimetrie presentate per la modifica non sostanziale di AIA sono risultate difformi sia rispetto a quelle relative alla procedura di VIA, sia rispetto a quelle autorizzate in AIA ed espressamente elencate nella Sezione A dell'Allegato all'autorizzazione vigente, in particolare:
 - i corpi tecnici per l'aspirazione e il trattamento del biogas sono risultati già esistenti e collocati in un piazzale non presente nelle planimetrie approvate, situato in prossimità dei motori di cogenerazione;
 - nelle planimetrie relative alla procedura di VIA e in quelle approvate dall'AIA vigente i corpi tecnici risultavano collocati in un'area differente individuata nei pressi della parte inferiore di G4;
- il Comune di Sogliano, non presente in Conferenza, ma sentito per le vie brevi prima dell'inizio della riunione, ha espresso la necessità della presentazione di una SCIA da parte della ditta per le opere edilizie relative all'istanza di cui in oggetto;

Precisato che **Sogliano Ambiente S.p.A.**, in seguito a quanto rilevato ai punti precedenti, nel corso della riunione del 23.02.2023, ha chiesto la sospensione dei tempi del procedimento per 60 giorni, al fine di approfondire in sede comunale gli aspetti sollevati dalla Conferenza; richiesta poi formalizzata con nota acquisita al prot. n. PG/2023/32785 del 23.02.2023;

Dato atto che:

- con nota del 27.02.2023, registrata al prot. n. PG/2023/34675, è stato trasmesso agli enti in indirizzo il verbale della Conferenza dei Servizi del 23.02.2023 e sono stati sospesi i tempi del procedimento di cui all'oggetto;
- la ditta, con nota del 16.03.2023, acquisita al prot. n. PG/2023/47147, ha presentato la documentazione integrativa necessaria per la conclusione del procedimento;
- con nota del 21.03.2023, registrata al prot. n. PG/2023/49737, questo Servizio ha comunicato agli enti invitati in conferenza la ricezione della nuova documentazione da parte della ditta e ha convocato la riunione conclusiva della Conferenza di Servizi, con il seguente ordine del giorno:
 - valutazioni in merito alle integrazioni documentali presentate dal proponente;
 - acquisizione dei **pareri conclusivi necessari per il rilascio dell'autorizzazione unica e della modifica non sostanziale di AIA in essa ricompresa** da parte dei membri della Conferenza;
 - **definizione dei contenuti della determinazione motivata di conclusione della Conferenza;**
 - varie ed eventuali.

Considerato che con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-1246 del 13.03.2023 (a conclusione del procedimento di bonifica relativo alla situazione di potenziale contaminazione riscontrata a carico delle acque di subalveo del Rio Morsano afferenti il sito di Discarica per rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi denominato "Discarica Ginestreto 2") sono stati definiti i Valori di Fondo Naturale (VFN) sito-specifici nei piezometri di subalveo "F13", "G13", "H13" e "L16" per i parametri "ferro", "solfati", "manganese", "nicel" e "boro";

Evidenziato pertanto che, a integrazione della precedente richiesta di relazione tecnica istruttoria prot. n. PG/2022/185912 del 11.11.2022, con nota prot. n. PG/2023/49019 del 20/03/2023 è stato chiesto al Servizio Territoriale di Arpae di integrare la relazione tecnica istruttoria di competenza con la presa

d'atto dei Valori di Fondo Naturale (VFN) sito-specifici, come definiti dalla determina citata al punto precedente;

Tenuto conto dei seguenti pareri acquisiti nel corso del procedimento:

1. Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini:

- con nota del 27.09.2022, acquisita al prot. n. PG/2022/157669 del 27.09.2022, ha dato riscontro alla richiesta di verifica di sussistenza di procedimenti di tutela ovvero di procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici relativamente all'area di intervento, come di seguito riportato:

"In riferimento alla richiesta indicata in oggetto, questa Soprintendenza comunica che nell'area oggetto di intervento non risultano avviati procedimenti di tutela ovvero procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici e sono state effettuate in passato verifiche archeologiche con esito negativo, non avendo riscontrato la presenza di stratigrafia e/o evidenze di interesse archeologico.

Inoltre, si segnala che sulla base dell'art. 13.3 del D.M. dello Sviluppo Economico del 10/09/2010, la comunicazione con richiesta di verifica è limitata alla valutazione di beni archeologici o di aree con potenzialità archeologica e non ricomprende i beni architettonici.

Analogamente, per l'eventuale necessità di rilascio di autorizzazione paesaggistica, si ricorda che l'autorizzazione è rilasciata dal Comune sulla base del parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, tenendo conto di quanto disposto dall'art.146 del D.Lgs. n.42 del 22/01/2004 e dal D.P.R. n.31 del 13/02/2017."

- con nota acquisita al prot. n. PG/2023/32548 del 23/02/2023, ha dato riscontro alla richiesta di verifica di sussistenza di procedimenti di tutela ovvero di procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici relativamente all'area di intervento, come di seguito riportato:

"In esito alla richiesta sopra indicata, pervenuta via PEC in data 11 novembre 2022 e integrate in data 18/01/2023 e in data 25/01/2023;

In relazione alla tutela paesaggistica questa Soprintendenza esprime, per quanto di competenza, il proprio parere vincolante, ai sensi del comma 5, art. 146 parte III del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

Verificata la completezza della documentazione ed in particolare la conformità della relazione paesaggistica, prevista dal DPCM del 12/12/2005;

Considerate le preliminari valutazioni dell'amministrazione comunale, da cui risulta anche che l'intervento ricade in area di tutela paesaggistica, ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

Verificata la lieve entità degli interventi sotto il piano dell'impatto paesaggistico, nel contesto dell'impianto tecnologico già esistente,

Questa Soprintendenza ritiene le opere proposte compatibili con i valori paesaggistici e pertanto esprime, per quanto di competenza, il proprio parere favorevole alla realizzazione delle opere progettate.

In merito alla tutela archeologica questa Soprintendenza comunica che nell'area oggetto di intervento non risultano avviati procedimenti di tutela ovvero procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici e che in passato sono state effettuate verifiche archeologiche con esito negativo, non avendo riscontrato la presenza di stratigrafia e/o evidenze di interesse archeologico. Di conseguenza, tenuto conto che le attività di scavo risultano limitate alla realizzazione di un tratto di condotta di trasporto del biogas dal punto di emissione G4 1, si rilascia il proprio parere favorevole definitivo al progetto.

Si ricorda, comunque, che nel caso di rinvenimento di livelli e/o reperti archeologici dovrà esserne data immediata comunicazione, così come disposto dall'art. 90 del Codice dei Beni Culturali (Lgs. 42/2004).

La presente non attribuisce legittimità ad eventuali opere realizzate in difformità alle disposizioni di legge.

Si trattiene la documentazione pervenuta per via telematica.

Si trasmette il presente parere alla Commissione per il patrimonio culturale in indirizzo ai sensi dell'art.47 comma 3 del DPCM n. 169/2019.”.

2. Comune di Sogliano al Rubicone:

- ha trasmesso per le vie brevi l'Autorizzazione Paesaggistica (rilasciata con prot. comunale n. 1674/2023 del 21.02.2023) necessaria per l'intervento di modifica prospettica esterna, di cui si riporta di seguito un estratto:

“Tenuto conto del parere espresso dalla Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio e valutata la compatibilità paesaggistica degli interventi proposti ai sensi dell'art. 11 c. 3 del D.P.R. 31/17;

AUTORIZZA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n° 31/2017, in relazione agli aspetti ambientali, il Sig.

SOGLIANO AMBIENTE S.P.A. [P.IVA 02482630403]

P.zza Garibaldi n° 12 – Sogliano al Rubicone – FC

con allegato progetto elaborato dal tecnico Ing. Andrea Gollini con studio tecnico in Via Meucci n° 7 - Ravenna – RA, relativa ad:

Autorizzazione Unica relativa a un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo "biogas da discarica", asservito alla discarica "G4", avente potenza elettrica massima pari a 1.046,00 kWp, sito in Comune di Sogliano al Rubicone, via Ginestreto-Morsano n. 14.

secondo le modalità riportate negli elaborati in formato digitale allegati alla presente, quale parte integrante e sostanziale, così identificabili:

- 22.15194_AU_16a_AutorizzazionePaesaggistica_Istanza_DEF.pdf.p7m.p7m
- 22.15194_AU_16b_AutorizzazionePaesaggistica_Relazione_DEF.pdf.p7m.p7m
- 22.15194_AU_02a_Relazione Tecnica_DEF.pdf.p7m.p7m
- 22.15194_AU_02c_Planimetria generale_DEF.pdf.p7m.p7m
- 22.15194_AU_06_Relazione vincoli_DEF.pdf.p7m.p7m
- 22.15194_AIA_03_Plan punti di emissione_Stato di fatto_DEF.pdf.p7m
- 22.15194_AIA_04_Plan punti di emissione_Stato di progetto_DEF.pdf.p7m.p7m

alle seguenti condizioni:

1. *Ai sensi dell'art. 146 c.4 del D.Lgs. 42/04 e s.m.i., la presente Autorizzazione Paesaggistica è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione;*
2. *I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo;*
3. *Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato;*

Si fa presente che:

- il rilascio della presente non esime il titolare della stessa dal dovere di procurarsi i titoli edilizi necessari e le altre autorizzazioni, nulla osta, pareri ecc. eventualmente necessari per l'esecuzione dei lavori in oggetto;
- ai sensi dell'art. 146 c.11 del D.Lgs. 42/04 e s.m.i., copia della presente Autorizzazione e della documentazione ad essa allegata, è trasmessa alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, nonché alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia-Romagna – PEC: mbac-sabap-ra@mailcert.beniculturali.it ;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente entro 60 (sessanta) giorni od in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 (centoventi) giorni, entrambi decorrenti dal rilascio del presente atto.

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per incidenti a terzi che dovessero verificarsi in conseguenza della presente autorizzazione”;

- in data 29.03.2023, con nota acquisita al PG/2023/55442 del 29.03.2023, ha trasmesso il parere di competenza in merito all'istanza di cui in oggetto, come di seguito riportato:

“Richiamata l'istanza presentata ai sensi D.Lgs. 387/03, L.R. n. 26/04 e D.Lgs. 28/11, acquisita al protocollo di ARPAE in data 27.10.2022 - PG/2022/177494, da SOGLIANO AMBIENTE S.p.A., relativa a un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo "biogas da discarica", asservito alla discarica "G4", avente potenza elettrica massima pari a 1.046,00 kWp, sito in Comune di Sogliano al Rubicone, via Ginestreto-Morsano n. 14;

Valutato che l'istanza è finalizzata ad una riorganizzazione delle modalità di recupero del biogas della discarica di G4, installando un nuovo motore di cogenerazione a cui inviare il biogas prodotto da G4 che attualmente è destinato ad essere smaltito in torcia;

Valutato che l'installazione del nuovo motore avviene all'interno di un volume esistente in cui sono già alloggiati altri apparati di cogenerazione, prevedendo la realizzazione contestuale dei collegamenti alla linea del biogas prodotto e alla realizzazione dei relativi apparati di scarico;

Dato atto che per l'installazione del nuovo motore e la realizzazione delle opere accessorie esterne è stata rilasciata Autorizzazione Paesaggistica in data 21.02.2023 pgn. 1674 ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n° 31/2017 in relazione agli aspetti ambientali;

Dato atto che per la realizzazione delle opere in argomento è stata depositata Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) in data 27.02.2023 pgn. 1975 (rif. SCIA-012-2023);

Vista la documentazione relativa all'istanza in argomento presentata da Sogliano Ambiente S.p.A., come integrata nel corso del procedimento;

con la presente,

si esprime il **nulla osta** in merito alla realizzazione delle opere previste nella richiesta di Autorizzazione Unica di cui in oggetto.”;

3. **Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco:**

- con nota del 01.02.2023 acquisita al prot. n. PG/2023/18443 ha trasmesso il parere di conformità relativo alla richiesta di modifica presentata dal proponente, che ha avuto esito positivo. Nel parere viene indicato che, a lavori ultimati, dovrà essere presentata al Comando la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);

- con nota acquisita al prot. n. PG/2023/32547 del 23/02/2023, ha comunicato l'impossibilità di mandare un proprio rappresentante alla riunione della Conferenza del 23.02.2023 ed ha trasmesso l'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio;
4. **Unione dei Comuni Rubicone e Mare**, con nota del 18.01.2023, acquisita al prot. n. PG/2023/10617 del 20.01.2023, ha comunicato di non avere alcuna competenza in merito all'istanza di cui trattasi;

Tenuto conto dei seguenti pareri resi nella seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi, tenutasi in data 29.03.2023:

- parere reso dal **Servizio Territoriale di Arpae**, acquisito al prot. n. PG/223/57124 del 31/03/2023, nel quale:
 - si **esprime parere favorevole** alle richieste avanzate dalla ditta e si specificano le parti da modificare nell'atto di AIA;
 - si **approva** la documentazione relativa a:
 - PGO di G4 - Rev. 3 - Dic. 22;
 - "Planimetria dei punti di monitoraggio e controllo" - Rev. 3 - Dic. 22;

in riferimento a quanto richiesto dal SAC con nota del 10.02.2023 prot. n. PG/2023/25053 (Pratica Sinadoc n. 24398/2018) in merito alla documentazione presentata dalla ditta (prot. n. PG/2022/205933 del 16/12/2022) in ottemperanza e nel rispetto di quanto dettato al punto 1.9 della determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-5313 del 17.10.2022;

 - in considerazione delle numerose modifiche che negli anni hanno subito le schede del PSC - Rev. 4 - Marzo 2021, viene approvato il PSC - Rev. 5 - Marzo 2023 revisionato ed aggiornato;
- parere reso dal **Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae** in cui viene precisato che le la documentazione presentata dal proponente è risultata sufficiente a chiarire quanto rimasto in sospeso in esito alla riunione della Conferenza dei Servizi del 23.02.2023, in particolare:
 - in merito alla necessità di presentare una SCIA per le opere oggetto della presente autorizzazione, la ditta ha depositato presso il Comune in data 27.02.2023 la SCIA-012-2023 pgn. 1975, trasmettendone copia ad Arpae con nota acquisita al PG/2023/47147 del 16.03.2023;
 - in merito alle difformità delle planimetrie presentate per la modifica non sostanziale di AIA di cui trattasi (sia rispetto a quelle relative alla procedura di VIA, sia rispetto a quelle autorizzate in AIA ed espressamente elencate nella Sezione A dell'Allegato all'autorizzazione vigente), la ditta ha trasmesso ad Arpae, con nota acquisita al prot. n. PG/2023/47147 del 16.03.2023, la SCIA depositata presso il Comune di Sogliano in data 27.08.2018 avente ad oggetto *"Deposito di n. 4 Container adibiti ad uso tecnico sistemati all'interno del polo della Discarica G2 e G4"*;

Dato atto che la Conferenza nella medesima seduta ha ritenuto che le modifiche sopra indicate non si configurano come modifiche ai sensi del punto B.2.60) dell'Allegato B2 alla L.R. 4/2018;

Dato atto che la Conferenza di Servizi, nella riunione conclusiva del 29.03.2023 a cui erano presenti Arpae e l'Azienda U.S.L. Romagna, come riportato nel verbale conservato agli atti, si è espressa all'unanimità con **parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione unica** relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo *"Biogas da discarica"*, asservito alla discarica denominata *"G4"*, avente potenza elettrica massima pari a 1.046,00 kWe, sito in Comune di **Sogliano al Rubicone in Via Ginestreto Morsano n. 14**, ai sensi del D.Lgs. n. 387/03, della L.R. n. 26/04 e del D.Lgs.n. 28/11, nel rispetto delle prescrizioni indicate nei pareri sopra

riportati:

Atteso che:

- la potenza dell'impianto, pari a 1.046,00 kWe, comporta l'assoggettamento ad Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. n. 387/03, in quanto superiore alla soglia stabilita per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile alimentati da biogas in assetto cogenerativo, pari a 1000 kWe (come riportata al punto 12.4 dell'Allegato al D.M. 10.09.2010);
- in aggiunta a quanto rilevato al punto precedente, l'impianto di cui trattasi risulta alimentato da biogas di discarica, proveniente quindi da rifiuti, pertanto, ai sensi del punto 10.3. dell'Allegato al D.M. 10.09.2010, è soggetto ad Autorizzazione Unica, normata dall'art. 12 comma 3 del D.Lgs. n. 387/03, indipendentemente dalla potenza sviluppata dal cogeneratore;
- con nota acquisita al prot. n. PG/2022/97464 del 13.06.2022 la Regione Emilia-Romagna, in esito alla richiesta di **valutazione ambientale preliminare** presentata dalla ditta, ha ritenuto che il progetto di cui trattasi non dovesse essere assoggettato a verifica di assoggettabilità a VIA *"in ragione di presumibile assenza impatti ambientali significativi e negativi"*;
- l'intervento risulta localizzato su terreni descritti al catasto del Comune di Sogliano al Rubicone (FC) Foglio 72 particelle 36 e 194 e Foglio 61 particelle 116, 194, 276, 273, 274, 270, 267, 262, 255, 252, 256, 257, 265, 261, 259, 249, 248, 269, 275, 280, 282, 283;
- tutte le aree interessate dal progetto risultano nella disponibilità della Sogliano Ambiente S.p.A. (proponente dell'istanza), in virtù del contratto di servizio Rep. 991/1996, stipulato tra la ditta e il Comune di Sogliano al Rubicone per la gestione della discarica;
- la compatibilità urbanistica dell'area oggetto di intervento è stata attestata dal proponente nella *"Relazione tecnica di coerenza con la pianificazione comunale, provinciale, regionale e di settore Rev. 0 Ottobre 2022"* (compreso nella documentazione allegata all'istanza di autorizzazione acquisita al prot. n. PG/2022/177494 del del 27.10.2022);
- il Comune di Sogliano al Rubicone ha rilasciato l'Autorizzazione Paesaggistica registrata al protocollo comunale n. 1674 del 21.02.2023 e, con nota acquisita al PG/2023/55442 del 29.03.2023, in seguito alla presentazione da parte della ditta della SCIA rif. SCIA-12-2023, registrata al protocollo comunale n. 1975 del 27.02.2023, ha espresso il proprio nulla osta alla realizzazione dell'impianto con nota acquisita al prot. n. PG/2023/55442 del 29/03/2023;
- l'area su cui insiste l'impianto non ricade all'interno delle aree di interesse dell'ENAC, come asseverato dal progettista con dichiarazione acquisita al prot. n. PG/2022/177494 del 27.10.2022;
- il progettista, con dichiarazione acquisita al prot. n. PG/2022/177494 del 27.10.2022, ha asseverato di avere esperito, in data 21.10.2022, le verifiche di interferenza con opere minerarie per ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi, secondo le procedure di semplificazione previste dalla Direttiva Direttoriale del 11 giugno 2012 del Ministero dello Sviluppo Economico, e di non aver rilevato alcuna interferenza con i titoli minerari vigenti, per cui, secondo la Direttiva sopra citata, la dichiarazione presentata equivale a pronuncia positiva da parte dell'amministrazione mineraria prevista dall'articolo 120 del R.D. 1775/1993;
- in conformità con quanto specificato nella circolare n. 1267 del 31.05.2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, acquisita al prot. prov. 88875 del 05.06.2013, l'impianto non risulta soggetto alle disposizioni di cui all'art. 58 del D.P.R. 753/80 e alle ulteriori disposizioni emanate in materia dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in virtù della dichiarazione del progettista, acquisita al prot. n. PG/2022/177494 del 27.10.2022, in cui viene asseverato che

l'impianto le opere previste sono localizzate ad una distanza superiore a 30 metri da impianti di trasporto pubblico (ferrovie, filovie, impianti a fune);

- le opere di captazione ed estrazione sono già state realizzate ed autorizzate in forza dei procedimenti di VIA positivamente conclusi e dell'AIA vigente;
- il progetto prevede il riutilizzo di un cogeneratore già esistente (denominato “*motore G8*”), precedentemente asservito alla combustione del biogas proveniente dalla discarica denominata G2; il cogeneratore rimarrà all'interno dell'edificio esistente in cui già si trova, quindi senza occupazione di nuove aree o impatti sul paesaggio;
- per l'adeguamento impiantistico richiesto non sono previste significative opere civili, dal momento che si andranno a recuperare spazi ed alloggiamenti impiantistici già disponibili all'interno di strutture esistenti;
- gli unici interventi previsti riguardano:
 - la realizzazione di una tubazione in acciaio inox fuori terra per il convogliamento del biogas proveniente da G4 al motore di cogenerazione;
 - la realizzazione di un tratto di condotta in acciaio inox necessario per lo spostamento del punto di emissione G2-4 (relativo al cogeneratore denominato “*motore 1*” asservito al lotto G2-A della discarica G2) e per l'attivazione del punto di emissione G4-1 (relativo al cogeneratore denominato “*motore 8*” asservito alla discarica G4);
- non sono previste opere di connessione alla rete elettrica poiché per la connessione dell'impianto alla rete elettrica verrà utilizzato il punto di fornitura già esistente, relativo all'utenza elettrica POD IT001E00216004, attualmente collegato al sistema di produzione di biogas di G2;
- il POD IT001E00216004, precedentemente intestato al Comune di Sogliano al Rubicone, è stato volturato, a far data dal 01.03.2022, in favore di Sogliano Ambiente S.p.A. (elaborato denominato “*Dichiarazione di voltura codice POD IT001E00216004*” acquisito al prot. n. PG/2022/177494 del 27.10.2022); successivamente Sogliano Ambiente S.p.A., partecipando a un'asta pubblica, ha acquistato i cogeneratori afferenti a tale punto di connessione elettrica (precedentemente di proprietà comunale);
- per la messa in esercizio dei motori a biogas, Sogliano Ambiente S.p.A. ha eseguito delle manutenzioni programmate ai gruppi di generazione e ha sostituito alcuni componenti dell'impianto elettrico ormai obsoleti; in particolare, per permettere di utilizzare l'energia elettrica prodotta per gli autoconsumi interni, è stato modificato l'assetto della rete di distribuzione interna, spostandola dal POD IT001E00221236 al POD volturato IT001E00216004;
- nel progetto di cui trattasi non risulta prevista l'installazione di nuove linee elettriche in MT e neppure la sostituzione di linee elettriche in MT esistenti;
- il regolamento di esercizio per il funzionamento dell'impianto di produzione di energia elettrica alimentato a biogas, siglato tra E-distribuzione S.p.A. e Sogliano Ambiente S.p.A., è stato trasmesso il allegato all'istanza di autorizzazione acquisita al prot. n. PG/2022/177494 del 27.10.2022;
- il costo per la dismissione dell'impianto e per le misure di ripristino dello stato dei luoghi, come previste nell'elaborato denominato “*Relazione tecnica Rev. 1 di Gennaio 2023 (pagg. 26-27)*” acquisito al prot. n. PG/2023/7327 del 16.01.2023, è stato valutato dal progettista in € 20.000,00;
- il proponente, con dichiarazione acquisita al prot. n. PG/2022/177494 del 27.10.2022, contenuta nell'elaborato denominato “*Dichiarazione di impegno alla corresponsione di cauzione*”

a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino", si è impegnato alla corresponsione prima dell'avvio dei lavori, in favore di Arpae, di una cauzione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione dell'impianto e delle opere di ripristino dello stato dei luoghi o di reinserimento ambientale al termine della vita dell'impianto;

- il proponente ha asserito, con dichiarazione sostitutiva di certificazione, acquisita al prot. n. PG/2022/177494 del 27.10.2022, che il costo complessivo previsto per la progettazione e la realizzazione del progetto di cui trattasi risulta pari a € 300.000,00;

Preso atto che, dalla consultazione del sito istituzionale della Prefettura di Forlì-Cesena, effettuata in data 19.04.2023, la ditta **SOGLIANO AMBIENTE S.p.A.** risulta iscritta, ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/12 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013, nell' "Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa";

Precisato che la modifica non sostanziale di AIA consiste in:

- **installazione e collegamento, al nuovo punto di emissione denominato G4-1, del motore di cogenerazione per il recupero energetico del biogas prodotto dalla discarica di G4**, di potenza elettrica pari a 1.046 kWe (il Gestore precisa che detto motore è quello che attualmente è a servizio della discarica di G2, lotto G2a, punto emissivo G2-4);
- **dismissione del motore esistente da 1.046 kWe e la messa in funzione 24/24 ore del motore di cogenerazione da 488 kWe, il cui punto emissivo è denominato G2-4**, a causa della progressiva riduzione del biogas prodotto dalla discarica G2a;
- presa d'atto della modifica del posizionamento dei corpi tecnici dedicati all'aspirazione e trattamento del biogas;

Dato atto che Arpae Servizio Territoriale, con mail del 13.04.2023, ha comunicato la presenza di due errori materiali nelle schede C3 e B2 del PSC rispetto al parere trasmesso con nota PG n. 57124/23, che vengono pertanto rettificati e riportati correttamente nel presente atto;

Evidenziato che, alla luce dell'istruttoria svolta, la comunicazione esaminata è ricompresa nella fattispecie delle modifiche non sostanziali che richiedono l'aggiornamento dell'AIA, descritte all'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e al punto 1.2.1 della Circolare della Regione Emilia-Romagna del 01.08.2008;

Dato atto che, trattandosi di modifiche non sostanziali, non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Ritenuto pertanto congruo, alla luce di quanto emerso dalle conclusioni della Conferenza dei Servizi:

- **rilasciare a Sogliano Ambiente S.p.A. l'autorizzazione unica**, ai sensi del D.Lgs. 387/03 art. 12, relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo "Biogas da discarica", asservito alla discarica denominata "G4", avente potenza elettrica massima pari a 1.046,00 kWe, sito in Comune di **Sogliano al Rubicone in Via Ginestreto Morsano n. 14**, ai sensi del D.Lgs. n. 387/03, della L.R. n. 26/04 e del D.Lgs.n. 28/11, nel rispetto delle prescrizioni indicate nei pareri sopra riportati, che vengono integralmente inserite nel dispositivo del presente atto;
- **accogliere la comunicazione di modifica non sostanziale di AIA** proposta dal Gestore nel rispetto delle prescrizioni disposte dal Servizio Territoriale di questa Agenzia, nonché delle

conclusioni della Conferenza dei Servizi convocata nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03;

- **approvare** (in riferimento a quanto richiesto dal SAC con nota del 10.02.2023 prot. n. PG/2023/25053, nel merito della documentazione presentata dalla ditta, prot. n. PG/2022/205933 del 16/12/2022, in ottemperanza e nel rispetto di quanto dettato al punto 1.9 della determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-5313 del 17.10.2022) la documentazione sotto riportata:
 - Piano di Gestione Operativa di G4 - Rev. 3 - Dic. 22;
 - "Planimetria dei punti di monitoraggio e controllo" - Rev. 3 - Dic. 22;
- **aggiornare e sostituire** il Piano di Sorveglianza e Controllo (PSC) - Rev. 4 - Marzo 2021 con il Piano di Sorveglianza e Controllo (PSC) - Rev. 5 - Marzo 2023, allegato al presente atto, in considerazione delle modifiche subite dalle relative schede nell'ambito del presente procedimento, nonché delle numerose modifiche approvate con precedenti determinazioni;

Evidenziato altresì che:

- la modifica in oggetto non comporta variazioni nel quantitativo di rifiuti assoggettabili a garanzie finanziarie, e pertanto si rende necessario aggiornare le medesime garanzie finanziarie già prestate ai sensi della D.G.R. 1991/03 esclusivamente con i riferimenti al presente atto;
- prima dell'avvio dei lavori, dovrà invece essere corrisposta, in favore di Arpaе, nelle modalità precisate nel dispositivo del presente atto, una nuova garanzia finanziaria di importo pari a 20.000,00 Euro, a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione dell'impianto e delle opere di ripristino dello stato dei luoghi o di reinserimento ambientale al termine della vita dell'impianto;

Tenuto conto che:

- in base al costo complessivo dell'opera in progetto dichiarato dal proponente, le spese istruttorie a carico di **SOGLIANO AMBIENTE S.p.A.**, così come previste dalla voce 12.09.06.01 del Tariffario delle Prestazioni di Arpaе, approvato con Delibera del Direttore Generale di Arpaе n. DEL-2019-55 del 14.05.2019 e con Deliberazione di Giunta Regionale n. 926 del 5 giugno 2019, risultano pari a € 520,00 (0,02 % del valore degli impianti da realizzare con un minimo di 520,00 Euro);
- l'importo di cui al punto precedente è stato liquidato in favore di Arpaе tramite sistema di pagamento PagoPA in data 26.10.2022;
- le Delibere di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1913 del 17.11.2008 e n. 155 del 16.02.2009 determinano le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni integrate ambientali e di modifiche delle stesse;
- l'azienda ha provveduto ad effettuare il pagamento delle spese istruttorie relative alla modifica non sostanziale di AIA, ammontanti a € 250,00;

Visti gli elaborati tecnici facenti parte della domanda di autorizzazione e depositati agli atti con note acquisite ai prot. n. PG/2022/177494 del 27/10/2022, n. 183346 del 08.11.2022, n. PG/2023/7327 del 16/01/2023, n. PG/2023/13096 del 24/01/2023, n. PG/2023/24015 del 09/02/2023 e n. PG/2023/47147 del 16/03/2023;

Ritenuto che, sulla base di quanto riportato in narrativa, l'istruttoria possa considerarsi favorevolmente

conclusa e che l'impianto proposto rispetti le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico;

Dato atto che ai sensi del comma 4 art. 12 del D.Lgs. 387/03, l'autorizzazione unica deve contenere, in ogni caso, l'obbligo al recupero ambientale dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto;

Viste:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 recante "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015*";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27.12.2021 "*Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018*" di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2022-107 del 30.08.2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena Area Est;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2023-14 del 16.02.2022, avente ad oggetto "*Direzione Generale. Approvazione 'Disciplina in materia di istituzione, graduazione, conferimento e revoca degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna'. Approvazione revisione incarichi di funzione*";

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dal responsabile del procedimento ai sensi del D.Lgs. 387/03 nonché dalla responsabile dell'endo-procedimento ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06, ove si attesta, in riferimento al presente provvedimento, l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/90;

DETERMINA

1. **di autorizzare**, ai sensi del D.Lgs. 387/03 art. 12, **Sogliano Ambiente S.p.A.** (C.F. e P.IVA 02482630403), con sede legale in Sogliano al Rubicone - Piazza Garibaldi n. 12, alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo "**biogas da discarica**", asservito alla discarica denominata "G4", avente potenza elettrica massima pari a 1.046,00 kWe, sito in Comune di **Sogliano al Rubicone, Via Ginestreto-Morsano n. 14**, come da elaborati di seguito descritti, che sono conservati in atti presso il S.A.C. di Forlì-Cesena di Arpae (tra parentesi si riporta il protocollo Arpae di riferimento del documento):
 - Modulo "*Istanza di Autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile*"; (PG/2022/177494)
 - "*Elenco elaborati*" allegati all'istanza aventi oggetto "**Recupero energetico da biogas nella discarica di G4**"; (PG/2022/177494)

PROGETTO

- *"Relazione tecnica Rev. 1 Gennaio 2023"; (PG/2023/7327)*
- *"Scheda tecnica motore"; (PG/2023/7327)*
- *"Planimetria generale Rev. 0 Gennaio 2023"; (PG/2023/7327)*
- *"Planimetria catastale Rev. 0 Gennaio 2023"; (PG/2023/7327)*
- *"Planimetria stato comparativo locale cogenerazione Rev. 0 Gennaio 2023"; (PG/2023/7327)*
- *"Planimetria dei punti di emissione in atmosfera (nello stato di fatto) Rev. 0 Gennaio 2023"; (PG/2023/7327)*
- *"Planimetria di ubicazione delle infrastrutture e dei servizi Rev. 02 del 09/03/23"; (PG/2023/47147 del 16.03.2023)*
- *"Planimetria dei punti di emissione Rev. 2 del 10/03/23"; (PG/2023/47147 del 16.03.2023)*
- *"Planimetria AU_2g Planimetria generale tracciato di connessione linee e cabine elettriche Rev. 1 Gennaio 2023"; (PG/2023/7327)*
- *"Schema unifilare - Planimetria Assetto rete di media tensione stato di progetto Rev. 1 Gennaio 2023"; (PG/2023/7327)*
- *"Visura Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini"; (PG/2022/177494)*
- *"Relazione illustrativa attestante il rispetto dei criteri di cui alla D.A.L. n. 51/2011 Rev. 0 Settembre 2022"; (PG/2022/177494)*
- *"Dichiarazione relativa alle procedure di prevenzione incendi D.P.R. 151/2011"; (PG/2022/177494)*
- *"Rettifica dichiarazione antincendio"; (PG/2023/7327)*
- *"Dichiarazione del costo di progettazione e realizzazione del progetto"; (PG/2022/177494)*
- *"Dichiarazione di impegno alla corresponsione di cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino"; (PG/2022/177494)*
- *"Relazione tecnica di coerenza con la pianificazione comunale, provinciale, regionale e di settore Rev. 0 Ottobre 2022"; (PG/2022/177494)*
- *"Dichiarazione di voltura codice POD IT001E00216004"; (PG/2022/177494)*
- *"E-distribuzione Regolamento di Esercizio (sottoscrizione)"; (PG/2022/177494)*
- *"Valutazione previsionale di impatto acustico; (PG/2022/177494)*

Autorizzazione paesaggistica semplificata

- *"Istanza di autorizzazione paesaggistica"; (PG/2022/177494)*
- *"Relazione paesaggistica semplificata Rev. 0 Ottobre 2022"; (PG/2022/177494)*

Comunicazione Soprintendenza

- *"Richiesta di verifica della sussistenza di procedimenti di tutela di beni Architettonici e Paesaggistici ovvero di procedure di accertamento della sussistenza di beni Archeologici, ai sensi dell'art. 13.3 del D.M. Sviluppo Economico del 10/09/2010"; (PG/2022/177494)*

Dichiarazioni

- “Dichiarazione ENAC/ENAV”; (PG/2022/177494)
- “Dichiarazione UNMIG”; (PG/2022/177494)
- “Dichiarazione USTIF”; (PG/2022/177494)

Autocertificazione Organo di Vigilanza

- “Autocertificazione dell’Organo di Vigilanza di cui all’art. 85 del D.Lgs. 159/2011”; (PG/2022/177494)

Attestazione di Pagamento degli Oneri Istruttori

- “Attestazione versamento oneri istruttori”; (PG/2022/177494)

Valutazioni Ambientali

- “Valutazione ambientale preliminare rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna”; (PG/2022/177494)

INTEGRAZIONI (PG/2023/7327 del 16.01.2023)

- “Elenco elaborati integrativi Rev. 0 Gennaio 2023”; “Relazione integrativa Rev. 0 Gennaio 2023”;
- “Documentazione cessione motore 8”;
- “Documentazione cessione motore 1”;
- “Certificato Prevenzione Incendi”;

INTEGRAZIONI VOLONTARIE

- “Attestazione di disponibilità dell’area rilasciata dal Comune di Sogliano al Rubicone (Certificato di destinazione urbanistica prot. n. 679 del 24.01.2023)”; (PG/2023/13096 del 24.01.2023)
- “Dichiarazione di rettifica della documentazione integrativa trasmessa in data 16.01.2023 e acquisita da ARPAE SAC di Forli-Cesena al prot. n. PG/2023/7327”; (PG/2023/24015 del 09.02.2023)
- “SCIA - Pratica N° GNNGNN59E05D458L-201808271440-227498 consegnata al SUAP del Comune di SOGLIANO AL RUBICONE relativa a Deposito di n. 4 Container adibiti ad uso tecnico sistemati all’interno del polo della Discarica G2 e G4”; (PG/2023/47147 del 16.03.2023)
- “SCIA - Pratica N° RCLFBA73B11C573R-202302271109-2763294 consegnata al SUAP del Comune di SOGLIANO AL RUBICONE relativa a dell’intervento PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L’INSTALLAZIONE DI CANNA FUMARIA A FABBRICATO DI SERVIZIO ALLA DISCARICA”; (PG/2023/47147 del 16.03.2023);

2. **di dare atto** che il presente provvedimento di Autorizzazione Unica, rilasciato ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e dell’art. 5 del D.Lgs. n. 28/2011, comprende e sostituisce:

- la **modifica non sostanziale del provvedimento di AIA** rilasciata da Arpae SAC di Forli-Cesena con DET-AMB-2018-3257 del 26.06.2018 e s.m.i.;
- l’**autorizzazione paesaggistica semplificata** di cui all’art. 3, comma 1 del D.P.R. n. 31/2017, in quanto il progetto rientra nella categoria “B.4.” dell’Allegato B al citato decreto;

3. **di dare atto** che la SCIA relativa alle opere di cui in oggetto, presentata dal proponente al Comune di Sogliano al Rubicone in data 27.01.2023, assume efficacia dalla data di rilascio del presente atto;

4. **di stabilire che** la presente autorizzazione è vincolata al rispetto delle prescrizioni indicate dagli enti preposti, come di seguito riportate:

Comune di Sogliano al Rubicone:

- A. ai sensi dell'art. 146 c.4 del D.Lgs. n. 42/04 e s.m.i., l'Autorizzazione Paesaggistica è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione;
- B. i lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo;
- C. il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato;

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco:

- D. a lavori ultimati, dovrà essere presentata al Comando la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), tale documentazione dovrà essere trasmessa per conoscenza anche ad Arpae entro sei mesi dalla conclusione dei lavori;

Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna Forlì-Cesena e Rimini:

- E. nel caso di rinvenimento di livelli e/o reperti archeologici dovrà esserne data immediata comunicazione alla Soprintendenza, così come disposto dall art. 90 del Codice dei Beni Culturali (D.Lgs. n. 42/2004);

Prescrizioni di carattere generale:

- F.1. la società proponente dovrà ottemperare alle specifiche prescrizioni indicate dagli enti presenti in conferenza e sopra riportate, provvedendo a darne comunicazione agli enti competenti e per conoscenza a questa Agenzia;
- F.2. i lavori dovranno iniziare entro 1 anno e terminare entro 3 anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione;
- F.3. dovrà essere data comunicazione di inizio e fine lavori al Comune di Sogliano al Rubicone e ad Arpae;
- F.4. a fine lavori, dovrà essere presentata la Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e Agibilità dell'impianto (SCCEA) al Comune di Sogliano al Rubicone e ad Arpae per conoscenza;
- F.5. ai sensi della delibera della Direzione Amministrativa di Arpae n. DEL-2016-55 del 15.04.2016, prima dell'inizio dei lavori, la Ditta dovrà corrispondere una cauzione finanziaria a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, nelle modalità descritte nella relazione di dismissione, da versare ad Arpae mediante fideiussione bancaria, assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui agli artt. 106 e 107 del D.Lgs. n. 385 del 01 settembre 1993 che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e siano a ciò espressamente autorizzati come previsto dalle suddette norme;
 - F.5.1. l'importo della garanzia dovrà essere pari al costo di dismissione determinato nel progetto presentato e approvato in sede di conferenza dei servizi e dovrà essere pari al valore delle opere di messa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale;

- F.5.2. la garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, l'obbligo, a carico del garante, di versamento dell'intero ammontare della somma garantita, incondizionatamente e senza riserva alcuna anche in caso di opposizione del contraente o di terzi aventi causa, entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del beneficiario, la rinuncia del garante alla facoltà di opporre le eccezioni che spettino al debitore principale, in deroga al disposto dell'art. 1945 del Codice Civile;
- F.5.3. la cauzione/garanzia finanziaria dovrà essere presentata prima della comunicazione di inizio lavori, a pena di revoca dell'autorizzazione rilasciata in esito al procedimento amministrativo; l'efficacia dell'autorizzazione rilasciata sarà subordinata alla comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia da parte di Arpae; fino alla predetta comunicazione, non potrà essere svolta l'attività oggetto del provvedimento autorizzativo rilasciato ad Arpae;
- F.5.4. il proponente si impegna a fornire la garanzia finanziaria per tutta la durata di esercizio dell'impianto maggiorata di due anni anche mediante più fidejussioni (senza soluzione di continuità della garanzia stessa), nel rispetto di quanto definito al punto successivo;
- F.5.5. i costi del piano di attuazione delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o dovranno essere rivalutati sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni; detta garanzia dovrà essere aggiornata all'atto del rilascio del rinnovo dell'autorizzazione;
- F.5.6. il mancato adeguamento della garanzia finanziaria nei tempi di cui al punto precedente comporterà, previa diffida da parte dell'Ente competente, la revoca dell'autorizzazione rilasciata;
- F.5.7. lo svincolo della garanzia finanziaria rilasciata ai sensi delle disposizioni precedenti potrà avvenire a seguito della presentazione della richiesta di restituzione dell'originale della polizza/fidejussione di cui sopra, accompagnata da una relazione, firmata da tecnico abilitato, circa la rimessa in pristino dello stato dei luoghi e le misure di reinserimento o recupero ambientale; la restituzione della garanzia potrà avvenire a seguito del positivo collaudo in merito alla regolare esecuzione degli interventi di rimessa in pristino dello stato dei luoghi interessati dall'impianto e le misure di reinserimento o recupero ambientale, da effettuare da parte dell'amministrazione precedente, in contraddittorio con il titolare dell'autorizzazione;
- F.6. eventuali varianti in corso d'opera (anche qualora siano richieste specificatamente dagli enti interessati), o richieste di proroga per l'inizio lavori, o per la presentazione della SCCEA dovranno essere preventivamente comunicate a questa Agenzia, valutate ed eventualmente autorizzate; una volta realizzato l'impianto, per ogni richiesta di variazione o modifica rispetto al progetto approvato, dovrà essere seguita la stessa prassi;
- F.7. le modifiche non sostanziali all'impianto di cui trattasi, anche se richieste specificatamente dagli enti interessati, sono assentibili attraverso la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) ex art. 6 del D.Lgs. n. 28/2011, oppure tramite Dichiarazione di Inizio Lavori Asseverata (DILA) ex articolo 6-bis del medesimo decreto;
- F.8. dovrà essere predisposta ed inviata annualmente all'Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia del S.A.C. di Forlì-Cesena di Arpae, entro il mese di febbraio, una relazione

contenente i dati di produzione annua di energia elettrica riferiti all'anno precedente;

F.9. rimangono in capo al proponente gli obblighi di cui all'art. 63, commi 3 e 4, del D.Lgs. 26 ottobre 2004, n. 504, e successive modificazioni (imposte produzione e consumi);

F.10. rimane in capo al proponente l'obbligo di aggiornamento e di periodico rinnovo, cui sono eventualmente assoggettate sia le autorizzazioni recepite dalla presente autorizzazione, mediante la presentazione, prima della scadenza delle stesse, di apposita domanda nei modi previsti dalla legge;

F.11. il titolare dell'autorizzazione, al termine del periodo di produzione dell'impianto, dovrà provvedere alla dismissione dell'impianto e alla rimessa in pristino dei luoghi, ripresentando a questa Agenzia e al Comune di Sogliano, almeno sei mesi prima della cessazione dell'attività di produzione dell'energia, il relativo progetto confermando o aggiornando i tempi, i costi e le modalità di rimessa in pristino; tale progetto dovrà essere preventivamente riesaminato ed approvato;

5. **di prendere atto** che, con determinazione DET-AMB-2023-1246 del 13.03.2023, a conclusione del procedimento di bonifica relativo alla situazione di potenziale contaminazione riscontrata a carico delle acque di subalveo del Rio Morsano afferenti il sito di Discarica, sono stati definiti i **Valori di Fondo Naturale (VFN) sito-specifici** nei piezometri di subalveo "F13", "G13", "H13" e "L16" per i parametri "ferro", "solfati", "manganese", "nicel" e "boro";

6. **di modificare** l'Allegato A della DET-AMB-2018-3257 del 26.06.2018, allegata alla D.G.R. n. 1125/2018 del 16.07.2018, e successive modifiche e integrazioni, come di seguito indicato:

6.1. la tabella 6 - *Emissioni convogliate e descrizione del processo che le origina* viene così sostituita:

“Tabella 6 - Emissioni convogliate e descrizione del processo che le origina”

Sigla Emissione	Descrizione del processo	ID Motore e potenza elettrica nominale (kW)	Matricola Modulo- Matricola motore- Matricola alternatore
D401	<i>Emissione gassosa a tiraggio naturale proveniente dalla vasca di ossidazione dell'impianto di trattamento del percolato</i>	/	/
G4-1 (D.Lgs. 387) G4	<i>Motore endotermico di cogenerazione alimentato dal biogas della discarica G4, dotato di scambiatore di calore - n. 8</i>	<i>Motore n. 8 da 1046 kW</i>	1124846 1124848 STAMFORD A14I363828
G2-4 (D.Lgs. 387) Lotto G2a	<i>Motore endotermico di cogenerazione alimentato dal biogas del lotto G2a della discarica G2, dotato di scambiatore di calore - n. 1</i>	<i>Motore n. 1 da 488 kW</i>	255405 2 460228 1 ABB 3318837
G2-5 (D.Lgs. 387) Lotto G2b	<i>Motore endotermico di cogenerazione alimentato dal biogas del lotto G2b della discarica G2, dotato di scambiatore di calore - n. 3</i>	<i>Motore n. 3 da 1415 kW</i>	653842 1 1240347 STAMFORD A09L245857
G2-6 (D.Lgs. 387) Lotto G2b	<i>Motore endotermico di cogenerazione alimentato dal biogas del lotto G2b della discarica G2, dotato di scambiatore di</i>	<i>Motore n. 4 da 1415 kW</i>	6538422 1240349 STAMFORD A10A248844

	<i>calore - n. 4</i>		
E2	<i>Torcia di termodistruzione del biogas di G1 in condizioni ordinarie e del biogas di G2 e G4 in condizioni non ordinarie (emergenza)</i>	/	/
E3	<i>Torcia di termodistruzione del biogas di G1 in condizioni ordinarie e del biogas di G2 e G4 in condizioni non ordinarie (emergenza)</i>	/	/

6.2. La prescrizione 112, viene così sostituita:

“112. Il Gestore deve assicurare i limiti e le prescrizioni di seguito descritti. Le caratteristiche dei punti delle emissioni convogliate ed i valori limite sono riportati nella Tabella seguente.

Tabella 21: Emissione convogliate art. 269, titolo I del D.Lgs. 152/06 e smi

Sigla emissione	provenienza	portata Nm³/h	durata (ore) altezza (m)	tipo di sostanza inquinante	Concentraz. inquinante emissione mg/Nm³	condizioni	Impianto abbattimento	periodicità autocontrolli
D401	Vasca ossidazione impianto di trattamento del percolato	Tiraggio naturale	-	-	-	Minimizzazione dell'emissione odorigena	-	-
E2⁽¹⁾	Torcia di combustione biogas di emergenza per G1 – G2 - G4	12.000	24 ore 9,680 metri	-	-	T ° > 850 °C O ₂ > 3% in vol. Tempo ritenzione ≥0,3 s	-	-
E3⁽¹⁾	Torcia combustione biogas di emergenza per G1 – G2 - G4	4.000	24 ore 7,440 metri	-	-	T ° > 850 °C O ₂ > 3% in vol. Tempo ritenzione ≥0,3 s	-	-
G4-1 D.Lgs. 387 G4	Motore cogener. da 1046 kWe	4430	24 ore 7,5 metri	SOx (come SO ₂)	50 ⁽³⁾	T ° esercizio: 700°C T. permanenza: 1,6 s	post-combustore	vedi PMeC
				NOx (come NO ₂)	450 ⁽³⁾			
				Polveri	10 ⁽³⁾			
				CO	300 ⁽³⁾			
				HCl	10 ⁽³⁾			
				COT	150 ⁽³⁾			
HF	2 ⁽³⁾							
G2-4 D.Lgs. 387 lotto G2a	Motore cogener. da 488 kWe	2500	24 ore 7,5	SOx (come SO ₂)	50 ⁽³⁾	T ° esercizio: 700°C T. permanenza: 1,6 s	post-combustore	vedi PMeC
				NOx (come NO ₂)	450 ⁽³⁾			
				Polveri	10 ⁽³⁾			
				CO	300 ⁽³⁾			
				HCl	10 ⁽³⁾			

				COT	150 ⁽³⁾			
				HF	2 ⁽³⁾			
G2-5 (D.Lgs. 387 lotto G2b)	Motore di cogener. da 1415 KWe	7056	24 ore	SOx (come SO ₂)	50 ⁽³⁾	T° esercizio: 700°C T. permanenza: 1,6 s	post-combu store	vedi PMeC
				NOx (come NO ₂)	450 ⁽³⁾			
				Polveri	10 ⁽³⁾			
				CO	300 ⁽³⁾			
			7,5 metri	HCl	10 ⁽³⁾			
				COT	150 ⁽³⁾			
				HF	2 ⁽³⁾			
G2-6 (D.Lgs. 387 lotto G2b)	Motore di cogener. da 1415 KWe	7056	24 ore	SOx (come SO ₂)	50 ⁽³⁾	T° esercizio: 700°C T. permanenza: 1,6 s	post-combu store	vedi PMeC
				NOx (come NO ₂)	450 ⁽³⁾			
				Polveri	10 ⁽³⁾			
				CO	300 ⁽³⁾			
			7,5 metri	HCl	10 ⁽³⁾			
				COT	150 ⁽³⁾			
				HF	2 ⁽³⁾			

⁽¹⁾ Considerato che l'Allegato 2 sub 1 del DM 05/02/98 e smi, punto 2 Biogas non riporta alcuna indicazione relativa a torce di emergenza, per analogia a quanto indicato al punto 16 della DGR 1496/11 relativa agli impianti di produzione di energia con motori a cogenerazione alimentati a biogas, non si prevedono valori limite di emissione.

⁽²⁾ Tali concentrazioni vanno riferite al 3% di ossigeno.

⁽³⁾ Tali concentrazioni vanno riferite al 5% di ossigeno”.

6.3. Vengono inserite, dopo la prescrizione 112, le prescrizione 112a) - 112b) - 112c) come di seguito riportate:

“112a) Il Gestore deve comunicare, tramite posta elettronica certificata (da indirizzo P.E.C.) ad Arpa, la data di messa in esercizio delle emissioni denominate G4-1 e G2-4, con un anticipo di almeno 15 giorni.

112b) Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra, il Gestore deve provvedere alla messa a regime degli impianti connessi alle rispettive emissioni.

112c) Dalla data di messa a regime dei nuovi impianti e per un periodo di 10 giorni il Gestore deve provvedere ad effettuare almeno tre autocontrolli all'emissione, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo. Entro un mese dalla data dell'ultimo controllo il Gestore è tenuto a trasmettere tramite Posta elettronica certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata ad Arpa, i dati relativi agli autocontrolli effettuati.”;

6.4. La prescrizione 123, viene modificata come di seguito riportata:

“123. A valle di ogni scambiatore per il recupero del calore ~~(escluso G2-4 quando è in funzione il motore endotermico di emergenza da 488 KWe)~~ deve essere mantenuto in efficienza il sistema in continuo con tecnica estrattiva di analisi dei fumi prodotti dalla combustione per la misura e la registrazione automatica della temperatura dei fumi, ossidi di azoto, monossido di carbonio, ossidi di zolfo e tenore volumetrico di ossigeno.”;

- 6.5. La prescrizione 125, viene modificata come di seguito riportata:
 “125. Almeno annualmente, su tutti gli analizzatori installati sui cogeneratori (G4-1; G2-4; G2-5; G2-6), deve essere verificata la taratura (AST), mediante materiali di riferimento certificati misurando almeno 5 concentrazioni diverse (valore di zero compreso) distribuite con regolarità sull'intero campo di taratura. Nel caso la precedente taratura non risulti confermata, deve essere effettuata una nuova taratura. I criteri di accettabilità della taratura vanno stabiliti conformemente alla normativa tecnica internazionale (ISO EN) vigente in materia.”;
- 6.6. La prescrizione 126, viene modificata come di seguito riportata:
 “126. Il corretto funzionamento del sistema in continuo sui cogeneratori (G4-1; G2-4; G2-5; G2-6) va verificato almeno mensilmente (QAL3), mediante la misurazione del livello di zero e di una concentrazione nota (span). Le letture di zero e span devono risultare comprese all'interno di una fascia di valori definita conformemente a norme internazionali di riferimento.”;
- 6.7. La prescrizione 127, viene modificata come di seguito riportata:
 “127. Almeno quinquennialmente deve essere effettuata la taratura QAL2 sugli analizzatori in continuo (G4-1; G2-4, G2-5, G2-6)”;
- 6.8. La prescrizione 129, viene eliminata:
~~129. Quando è in funzione il motore di emergenza da 488 Kwe, il sistema di monitoraggio in continuo sul punto di emissione G2-4 non deve essere effettuato. Si evidenzia altresì che per tale motore non è obbligatorio effettuare nemmeno gli autocontrolli annuali. Devono essere annotati, con cadenza almeno semestrale, i giorni e le ore di utilizzo di tale motore.~~
- 6.9. Il punto 7.1 Controllo emissioni impianto di produzione energia elettrica della Tabella 22 – PMeC rev. 1 di Marzo 2021 viene così modificato:

<u>7. Controllo emissioni impianto di produzione energia elettrica</u>			
7.1 Impianto produzione energia elettrica G4-1, G2-4, G2-5, G2-6	In continuo T, O ₂ , NO _x , CO, SO _x annuale per gli altri parametri fino al permanere dei punti	Verificare la conformità ai limiti autorizzativi	PSC scheda C.2. Monitoraggio di area

- 6.10. La scheda C.2 del PSC rev. 4 approvato con DET-AMB-2021-1205 del 11/03/2021 viene così riformulata:

MONITORAGGIO DI AREA

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA

Scheda C.2 Emissioni dell'impianto di produzione di energia elettrica

Scopo delle rilevazioni: verificare la conformità delle emissioni dell'impianto ai parametri e limiti autorizzativi
Responsabilità: Sogliano Ambiente S.p.A. (ufficio ambiente solo per verifiche analitiche annuali, ufficio gestione cogenerazione per gestione, monitoraggio in continuo, controllo e taratura)

Normativa di riferimento: D.Lgs n. 36/03 e smi - D.Lgs 152/06 e smi.			
Punti di prelievo e/o misura scarica G2 – G4			
- G4-1 - G2-4 (escluso quello di emergenza) - G2-5 - G2-6			
Le frequenze indicate devono essere rispettate fino al permanere dei punti emissivi.			
Parametri fondamentali	Unità misura	Limiti G4-1 - G2-4 – G2-5 – G2-6	Frequenza
Ossigeno misurato*	(%)	Ossigeno di riferimento 5%	In continuo per tutti i punti di emissione per i parametri contrassegnati da asterisco (frequenza di acquisizione almeno pari a 1 dato/5 min) Annuale per tutti gli altri parametri.
Temperatura*	°C	/	
Anidride carbonica	% V/V	/	
Polveri (materiale particolato)	mg/Nmc	10	
Ossidi di azoto in NO ₂ *	mg/Nmc	450	
Carbonio Organico Totale (COT)	mg/Nmc	150	
Ossidi di zolfo in SO ₂ *	mg/Nmc	50	
Acido cloridrico (HCl)	mg/Nmc	10	
Acido fluoridrico (HF)	mg/Nmc	2	
Ossido di carbonio (CO)*	mg/Nmc	300	

6.11. La scheda C.3 del PSC rev. 4 approvato con DET-AMB-2021-1205 del 11/03/2021 viene così riformulata:

MONITORAGGIO DI AREA

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA

Scheda C.3 Controllo funzionamento analizzatori in continuo impianto produzione energia elettrica

Scopo delle rilevazioni: verificare il corretto funzionamento degli analizzatori del sistema di rilevazione in continuo delle emissioni dell'impianto di produzione di energia elettrica da recupero di biogas.		
Responsabilità: Sogliano Ambiente S.p.A. (ufficio gestione cogenerazione)		
Normativa di riferimento: UNI EN 14181		
Punti di prelievo e/o misura scarica G2 - G4		
- G4-1 - G2-4 (escluso quello di emergenza) - G2-5 - G2-6		
Le frequenze indicate devono essere rispettate fino al permanere dei punti emissivi. In caso l'esito della taratura annuale risulti negativo si dovrà ripetere la QAL2.		
Parametri fondamentali	Frequenza	
Livello di zero Concentrazione nota (span)	Calibrazione mensile (QAL3)	Le frequenze devono essere rispettate fino al permanere dei punti emissivi

NOx CO SOx	Taratura annuale (AST)	
O ₂ NOx CO SOx	Taratura quinquennale (QAL 2)	

6.12. La scheda B.1 del "Piano di Sorveglianza e Controllo (PSC)" Rev. 4 di Marzo 2021, approvato con DET-AMB-2021-1205 del 11/03/2021, viene così riformulata a seguito dell'approvazione dei Valori di Fondo Naturali, di cui al punto 5 sopra riportato:

MONITORAGGIO DI AREA

B. Acque

Scheda B.1. Acque sotterranee – Pozzi di subalveo del rio Morsano			
Scopo delle rilevazioni: rilevare eventuali variazioni dello stato di qualità delle acque di subalveo solo a seguito di inquinamento del corso d'acqua rio Morsano			
Esecutore-Responsabilità: Sogliano Ambiente SpA (ufficio ambiente)			
Normativa di riferimento: D.Lgs n. 36/03 e smi - D.Lgs 152/06 e smi			
Punti di prelievo e/o misura scariche G1 – G2 – G4:			
<ul style="list-style-type: none"> - G/13 (pozzi subalveo asta fluviale rio Morsano) - F/13 (pozzi subalveo asta fluviale rio Morsano) - H/13 (pozzi subalveo asta fluviale rio Morsano) - L16 (pozzi subalveo asta fluviale rio Morsano nuova costruzione per G4) 			
Parametri fondamentali	Unità di misura	Limiti CSC/VF	Frequenza
Funzionalità del piezometro come da prescrizione	/		Annuale gestione operativa e post operativa
pH	unità pH		<p style="text-align: center;">Solo In caso di inquinamento delle acque superficiali del Rio Morsano di cui alla scheda B.4 o su richiesta dell'Autorità Competente sia in fase di gestione operativa sia post operativa</p> <p style="text-align: center;">N.B. L'analisi dell'aliquota destinata alla determinazione dei metalli deve essere eseguita su filtrato da 0.45µg/L</p>
Conducibilità elettrica a 20°C	µS/cm		
Ossidabilità Kubel	mg/L		
BOD ₅	mg/L		
COD	mg/L		
Cloruri (ione cloruro)	mg/L		
Solfati (ione solfato)	mg/L	CSG VF: 1500	
Azoto ammoniacale (NH ₄ ⁺)	mg/L		

Scheda B.1. Acque sotterranee – Pozzi di subalveo del rio Morsano

Azoto totale (N)	mg/L		<p>Solo In caso di inquinamento delle acque superficiali del Rio Morsano di cui alla scheda B.4 o su richiesta dell’Autorità Competente sia in fase di gestione operativa sia post operativa</p> <p>N.B. L’analisi dell’aliquota destinata alla determinazione dei metalli deve essere eseguita su filtrato da 0.45µg/L</p>
Azoto nitrico (N)	mg/L		
Azoto nitroso (NO ₂)	mg/L	CSC	
Potassio	mg/L		
Sodio	mg/L		
Calcio	mg/L		
Magnesio	mg/L		
Alcalinità espressa come ione bicarbonato	mg/L		
TOC	mg/L		
Ferro	µg/L	CSC VF: 5610	
Manganese	µg/L	CSC VF: 1944	
Cromo totale	µg/L	CSC	
Cromo VI	µg/L	CSC	
Arsenico	µg/L	CSC	
Nichel	µg/L	CSC VF: 28	
Rame	µg/L	CSC	
Cadmio	µg/L	CSC	
Fluoruri	µg/L		
Cianuri liberi	µg/L		
Mercurio	µg/L		
Piombo	µg/L		
Zinco	µg/L		
Antimonio	µg/L		
Boro	µg/L	VF: 2320	
Selenio	µg/L	CSC	

Scheda B.1. Acque sotterranee – Pozzi di subalveo del rio Morsano

Indagine idrologica isotopica (¹⁸ O - ² H)	/		
---	---	--	--

Parametri approfondimento	Unità di misura	Limiti	Frequenza
DOC	mg/L		Su richiesta dell'Autorità Competente
Fenoli e Clorofenoli - da n.69 a n.72 sostanza D.Lgs 152/06 All.5, Tab.2	µg/L	CSC	
IPA - da 29 a 38 D.Lgs 152/06 All.5, Tab.2 µg/L CSC	µg/L	CSC	
Composti organici alogenati - clorobenzeni - da 62 a 68 D.Lgs 152/06 All.5, Tab.2	µg/L	CSC	
Pesticidi fosforati	µg/L		
Pesticidi non fosforati - da 76 a 86 D.Lgs 152/06 All.5, Tab.2	µg/L	CSC	
Composti organici aromatici (da n.24 a n.28 sostanza D.Lgs 152/06 All.5, Tab.2)	µg/L		
Composti organici azotati - nitrobenzeni - da 58 a 61 e ammine aromatiche da 73 a 75 D.Lgs 152/06 All.5, Tab.2)	µg/L	CSC	
Solventi clorurati, alifatici clorurati cancerogeni, alifatici clorurati non cancerogeni, alifatici alogenati cancerogeni da 39 a 57 D.Lgs 152/06 All.5, Tab.2	µg/L	CSC	

7. **di approvare** la seguente documentazione relativa all'AIA vigente:

- 7.1. **l'Allegato 4 - Piano di Sorveglianza e Controllo (PSC) - Rev. 5. Marzo 2023**, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, che aggiorna e sostituisce il PSC - Rev. 4 - Marzo 2021, approvato con DET-AMB-2021-1205 del 11/03/2021 per le motivazioni riportate in premessa;
- 7.2. gli elaborati presentati dal Gestore con documentazione integrativa acquisita agli atti con PG n. 47147 del 16/03/2023, che vengono inseriti nel § A.7 Planimetrie AIA di riferimento degli impianti di discarica G1-G2-G4 dell'allegato A dell'AIA vigente:
 - a. Tavola Aka G4 AIA PL 02.03_rev 2 del 09/03/2023 - **2C** - Planimetria di ubicazione delle infrastrutture e dei servizi (PG n. 47147 del 16/03/2023);
 - b. Tavola Aka G4 AIA PL 03.01_rev.2 del 10/03/2023 - **3A** - Planimetria dei punti di emissione (PG n. 47147 del 16/03/2023);
- 7.3. la documentazione presentata dal Gestore con nota PG n. 205933 del 16/12/2022, in ottemperanza e nel rispetto di quanto dettato al punto 1.9 della determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-5313 del 17.10.2022:
 - a. "Piano di Gestione Operativa" di G4 Rev. 3 Dic. 22;
 - b. "Planimetria generale dei punti di monitoraggio e controllo - Allegato 5, Elaborato A" rev. 3 Dic. 22;

8. **di precisare** che la disposizione delle infrastrutture e dei servizi riportata nelle planimetrie 3A Rev. 2 e 2C - Rev. 2 di cui al punto 7.2 sopra riportato, approvate con il presente atto, aggiorna e sostituisce la rappresentazione delle stesse su ulteriori planimetrie precedentemente approvate;
9. **di stabilire** che, **entro 60 giorni** dalla data di efficacia del presente atto, la garanzia finanziaria già prestata in favore di Arpae relativamente alla gestione rifiuti deve essere aggiornata in riferimento alle disposizioni del presente atto. Unitamente alla appendice della polizza dovrà essere trasmessa la seguente documentazione:
- a. la compagnia assicuratrice o l'istituto bancario dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione, con la quale il firmatario della polizza dichiara di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
 - b. il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiara di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia di un documento del proprio identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
 - c. le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) sopra riportate dovranno essere allegate all'originale della appendice alla polizza;
 - d. la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, dell'appendice della garanzia finanziaria dovrà essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
 - e. il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta la revoca del presente atto previa diffida;
10. **di considerare** il presente atto parte integrante e sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DET-AMB-2018-3257 del 26.06.2018, allegata alla D.G.R. n. 1125/2018 del 16.07.2018, e successive modifiche e integrazioni;
11. **di precisare** che:
- l'aggiornamento della Sezione C dell'atto di AIA vigente rilasciato con DET-AMB 3257 del 26.07.2018 e s.m.i. verrà effettuato in occasione del rinnovo con riesame di AIA, la cui istanza dovrà pervenire entro il 27 agosto 2023
 - rimangono in vigore tutte le prescrizioni di cui alla DET-AMB-2018-3257 del 26.06.2018, allegata alla D.G.R. n. 1125/2018 del 16.07.2018, e successive modifiche e integrazioni non espressamente modificate dal presente atto;
 - la durata dell'autorizzazione è stabilita dalla DET-AMB-2018-3257 del 26.06.2018;
 - il presente atto dovrà essere conservato unitamente alla succitata determinazione ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;
12. **di precisare** che Arpae esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., al fine di verificare la conformità dell'installazione alle condizioni prescritte;
13. **di dare atto che:**
- la società proponente dovrà ottemperare alle specifiche prescrizioni indicate dagli enti presenti in conferenza e sopra riportate, provvedendo a darne comunicazione agli enti competenti e per conoscenza a questa Agenzia;
 - il presente provvedimento deve essere conservato ed esibito agli organi di controllo che ne

facciano richiesta;

14. **di fare salvi:**

- i diritti di terzi;
- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
- gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- gli adempimenti previsti dalla normativa antincendio;

15. **di dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

16. **di dare atto** altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, il responsabile del procedimento ai sensi del D.Lgs. 387/03 nonché dalla responsabile dell'endo-procedimento ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

17. **di precisare** che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia Romagna ovvero al Tribunale Superiore delle AA.PP. entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento dello stesso;

18. **di pubblicare** integralmente sul sito web c.d. "Portale IPPC" della Regione Emilia-Romagna, ai sensi del D.Lgs 152/06, la presente determinazione;

19. **di dare atto** che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae SAC territorialmente competente;

20. **di trasmettere** il presente provvedimento: alla ditta interessata; al Servizio Territoriale di Arpae; al Comune di Sogliano al Rubicone; alla Provincia di Forlì-Cesena; alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; all'Azienda USL della Romagna DSP di Cesena; al Comando Provinciale dei VVF; a E-Distribuzione S.p.A.; al Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A.; alla Regione Emilia-Romagna: Servizio Ricerca, Innovazione, Energia ed Economia Sostenibile.

La Dirigente di Arpae – S.A.C. di Forlì-Cesena

Dott.ssa Tamara Mordenti

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.